



PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

LA REGIONE DEL VENETO

E

I Responsabili dei COMITATI OPERATIVI PER LA VIABILITA' – C.O.V. istituiti presso le Prefetture delle

Province della Regione del Veneto

E

IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DEL VENETO

E

LE SOCIETA' CONCESSIONARIE DELLE TRATTE AUTOSTRADALI:

Autostrade per l'Italia – A27 Venezia – Belluno,

A13 Bologna - Padova

Concessioni Autostradali Venete – A4 Padova – Dolo e Passante di Mestre,

A57 tangenziale di Mestre

Autostrada BS-VR-VI-PD – A4 Brescia – Padova,

A31 Vicenza - Valdastico

Autovie Venete - A4 Venezia – Trieste,

A28 Portogruaro - Pordenone – Conegliano

Autostrada del Brennero – A22 Brennero – Modena

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ negli Uffici della Regione Veneto, in

Venezia

TRA

la Regione del Veneto, con Sede legale in Dorsoduro, n. 3901, 30123, Venezia (codice fiscale: _____),

rappresentata da _____ nella sua qualità di _____;

E

i rappresentanti dei Comitati operativi per la viabilità – C.O.V., istituiti presso le Prefetture UU.TT.GG. delle Province della Regione del Veneto, come indicati in calce al presente Protocollo;

E

il Compartimento Polizia Stradale del Veneto, rappresentato da _____ in qualità di Comandante *pro tempore*;

E

le Società concessionarie delle tratte autostradali del Veneto, come indicate in calce al presente Protocollo;

PREMESSO

- che la sicurezza stradale rappresenta un obiettivo fondamentale che richiede una strategia di coordinamento specialmente nei momenti in cui la mobilità stradale assume livelli di particolare criticità, derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessino le reti stradali e autostradali;
- che in particolari circostanze è necessario fronteggiare situazioni di criticità della mobilità stradale che si verificano lungo le autostrade e le principali vie di comunicazione;
- che risulta necessario garantire un funzionale ed efficace coordinamento delle procedure, dei tempi e delle modalità di intervento dei medesimi soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività di gestione della mobilità e delle situazioni di crisi, al fine di ridurre i rischi di incidenti e di congestione della circolazione e di limitarne le conseguenze;
- che il Decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2005 prevede l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessino la viabilità stradale e autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità;
- che l'indicato Decreto del Ministro dell'Interno prevede, a livello periferico, lo svolgimento di funzioni decentrate del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità da parte del Comitato operativo per la viabilità, istituiti presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo;

- che il Comitato operativo per la viabilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2005, può programmare e attuare idonee misure preventive e di intervento, anche attraverso la stipula di appositi protocolli;
- che la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, dispone che la Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province;
- che la Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 prevede che la Regione al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi calamitosi, anche conseguenti all'attività umana, nonché di tutelare la vita e i beni dei cittadini, partecipi assieme agli Enti amministrativi regionali all'organizzazione nazionale della Protezione civile, anche mediante la forme di collaborazione e di concorso con altri Enti;
- che la Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 individua tra le finalità e gli obiettivi di Protezione civile la prevenzione e la riduzione dei rischi di origine naturale e antropica; il miglioramento dello standard qualitativo degli interventi d'emergenza e l'efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;
- che la Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 attribuisce alla Giunta regionale il compito di favorire forme di raccordo e collaborazione fra Enti locali allo scopo di ottimizzare l'attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le Organizzazioni di volontariato;
- che la Regione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, sottoscrive accordi finalizzati al perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- che in diverse occasioni si sono verificati eventi di congestione del traffico automobilistico nelle tratte autostradali della Regione Veneto, con ripercussioni anche nella viabilità ordinaria;
- che in tali circostanze, allorquando non è stato possibile assicurare la necessaria assistenza con risorse umane e strumentali proprie delle concessionarie, si è dato corso all'attivazione del Volontariato di Protezione civile per garantire lo svolgimento delle operazioni di assistenza, nonché il necessario supporto agli automobilisti;
- che in occasione di tali succitati eventi è emersa la necessità di procedere alla definizione di uno specifico protocollo per definire le concrete modalità operative, finalizzate a garantire il tempestivo e adeguato

intervento dei volontari di Protezione civile, attesa la peculiarità dell'attività e l'esigenza di una puntuale definizione delle competenze;

- che la Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. _____, in data _____, ha approvato lo schema di Protocollo operativo da stipularsi tra la Regione del Veneto, i Comitati operativi per la viabilità – C.O.V., istituiti presso le Prefetture UU.TT.GG delle Province della Regione Veneto, il Compartimento Polizia Stradale del Veneto e le Società concessionarie delle tratte autostradali del Veneto, dando mandato al _____, di provvedere all'adozione degli atti conseguenti, ivi compresa la stipula del presente protocollo.

Tutto ciò premesso tra le parti contraenti, come sopra rappresentate, si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Protocollo operativo.

Articolo 2 – Oggetto del Protocollo operativo

Il presente Protocollo disciplina le modalità operative di collaborazione tra le parti come in premessa indicate, al fine di garantire, nelle situazione emergenziali, negli eventi di maggiore intensità di traffico e di rischio di congestionamento, l'assistenza e il soccorso ai viaggiatori, attraverso l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile.

Articolo 3 – Definizione di situazione emergenziale

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo operativo, si definisce emergenziale la situazione di crisi derivante da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessa la viabilità autostradale e delle tangenziali ed è suscettibile di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale.

Articolo 4 - Scenario operativo

Lo scenario operativo ha riguardo a situazioni di congestione del traffico automobilistico nelle tratte autostradali e delle tangenziali della Regione Veneto, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

Articolo 5 - Ambito territoriale di applicazione del Protocollo

Il presente Protocollo ha validità nel territorio della Regione del Veneto, con riferimento alla rete autostradale e delle tangenziali rientrante nell'ambito regionale.

Articolo 6 – Modalità di attivazione del Sistema regionale di Protezione civile – Compiti dei C.O.V.

Al verificarsi di una situazione emergenziale, secondo la definizione di cui all'art. 3, i Comitati operativi per la viabilità – C.O.V. aventi sede presso le Prefetture-UU.TT.GG. immediatamente convocati per valutare le eventuali criticità sul proprio territorio, alla stregua degli elementi conoscitivi acquisiti, oltre ad avvisare i soggetti istituzionalmente previsti, inoltra tempestiva segnalazione alla Protezione Civile Regionale secondo le seguenti modalità:

1. comunicazione al numero verde 800 990009 nonché via mail al responsabile della Protezione Civile Regionale e al seguente numero di fax 041 2794013, in merito alla situazione emergenziale verificatasi, con indicazione della causa, dell'esatta localizzazione, della dimensione e di una possibile stima speditiva della durata prevista;
2. assicurazione di un continuo flusso di informazioni inerenti all'evoluzione della situazione emergenziale alla Protezione civile regionale mediante il numero verde o con riferimento a recapiti dei funzionari reperibili;
3. richiesta, se necessario, alla Protezione civile regionale della disponibilità di volontari e di mezzi del Sistema Regionale di Protezione civile, con le seguenti indicazioni:
 - punti in cui devono convergere le squadre di Volontariato: in tali punti le Società Autostradali mettono a disposizione scorte di generi di prima necessità;
 - nominativo e recapito telefonico del capo squadra /coordinatore, a cui compete la diretta gestione dei Volontari per tutta la durata delle operazioni di soccorso;
 - comunicazione alla Protezione civile regionale qualsiasi tipo di variazione di transitabilità delle tratte autostradali e tangenziali (chiusura al traffico, ecc.);
 - comunicazione alla Protezione civile regionale della chiusura dell'intervento e del ripristino del normale flusso veicolare.

Qualora il C.O.V. non sia riunito alle suddette incombenze provvede il Funzionario individuato dal Prefetto.

Articolo 7 - Compiti della Polizia Stradale

Il Compartimento Polizia Stradale del Veneto attraverso il proprio Centro Operativo Compartimentale, assicura un costante flusso informativo verso i C.O.V. (Comitati Operativi Viabilità) istituiti presso le Prefetture, se riuniti per la gestione delle situazioni emergenziali in atto nel tratto autostradale di competenza.

Qualora il C.O.V. non sia riunito riferisce al Funzionario individuato dal Prefetto.

Le informazioni afferiscono allo scenario dell'evento in atto, ai suoi prevedibili sviluppi, alla previsione circa i tempi di normalizzazione, alle attività in corso per la gestione della situazione.

Qualora, per la natura dell'evento (incidente, traffico congestionato, neve ecc.) si preveda un tempo di risoluzione superiore a tre ore e, comunque, in ogni caso in cui per il numero delle persone interessate e/o per le condizioni climatiche in atto, d'intesa con la Direzione delle Concessionarie si renda necessario dover fornire assistenza all'utenza, il Compartimento Polizia Stradale del Veneto, tramite la Sezione di Polizia Stradale della provincia interessata inoltra richiesta al C.O.V. di competenza, per l'attivazione delle misure di assistenza e soccorso necessarie.

Con la segnalazione sono fornite le informazioni necessarie ad assicurare un intervento mirato e tempestivo (esatta localizzazione del luogo ove è richiesto l'intervento, casello di entrata in autostrada più prossimo al luogo del soccorso ovvero più conveniente in relazione alla situazione in atto, numero di telefono del riferimento della Concessionaria da contattare).

Articolo 8 – Compiti della Regione Veneto

La Protezione civile regionale, ricevuta comunicazione della situazione emergenziale:

- assicura un continuo flusso di informazioni sull'evolversi della situazione con i Comitati operativi per la viabilità – C.O.V. istituiti presso le Prefetture-UU.TT.GG. e le Società Autostradali;
- ricevuta dai Comitati operativi per la viabilità – C.O.V. istituiti presso le Prefetture-UU.TT.GG. la richiesta di disponibilità di squadre di Volontariato, con specificazione del numero di persone, provvede all'attivazione del Sistema Regionale di Protezione Civile, con invio di squadre di Volontariato nei luoghi indicati dai Comitati operativi per la viabilità – C.O.V.;

- sulla base dell'entità dell'evento, la Protezione civile regionale dispone l'apertura della Sala Operativa Co.R.Em.;
- assicura il necessario flusso informativo nell'ambito del Sistema di Protezione Civile Regionale;
- ricevuta la notizia da parte dei Comitati operativi per la viabilità – C.O.V. istituiti presso le Prefetture-UU.TT.GG. della chiusura dell'intervento e del ripristino del normale flusso veicolare, informa il Sistema Regionale di Protezione Civile della conclusione dell'emergenza.

Articolo 9 – Compiti delle Società Autostradali

Le Società Autostradali, sulla base di elaborazioni statistiche e di esperienze pregresse, provvedono a comunicare alla Regione Veneto la mappatura dei luoghi da presidiare.

Le Società Autostradali, inoltre:

- garantiscono l'approvvigionamento di adeguate scorte di generi di conforto in stato di buona conservazione e fruibilità che saranno resi disponibili al personale di presidio delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile;
- provvedono ad agevolare l'ingresso dei Volontari nelle tratte autostradali interessate e a fornire adeguati spazi di accoglienza e vitto al personale impegnato nei presidi;
- forniscono informazioni ai Volontari in merito alle cause che generano incolonnamenti, al fine di garantire un'adeguata informazione degli automobilisti coinvolti;
- favoriscono la trasmissione di messaggi in materia di Protezione Civile tesi a prevenire situazioni di rischio.

Articolo 10 – Disciplina del rapporto – Norme di rinvio

Il rapporto di collaborazione è regolato dalle clausole del presente Protocollo, nel rispetto della legislazione vigente in materia, delle direttive nazionali e regionali.

Per quanto non previsto nello stesso, si fa espresso rinvio alla normativa di settore.

In particolare i Comitati operativi per la viabilità – C.O.V. istituiti presso le Prefetture-UU.TT.GG. operano nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2005.

Inoltre per quanto attiene alla disciplina relativa all'impiego delle Organizzazioni di Volontariato nell'attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorica-pratica, nonché per il rimborso alle Organizzazioni di Volontariato delle spese sostenute nelle attività indicate, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. n. 194/2001 "*Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione civile*".

Articolo 11 – Esenzione pagamento pedaggio

Nelle situazioni emergenziali, secondo la definizione di cui all'art. 3, è prevista l'esenzione del pagamento del pedaggio autostradale dei mezzi di Protezione Civile, qualora sussistano i requisiti di cui alla circolare Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici in data 5 agosto 1997, n. 3973.

Le modalità con le quali verrà disposta l'esenzione saranno inserite in apposito documento ad integrazione del presente documento.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 194/2001.

Articolo 12 – Compiti dei Volontari e loro formazione

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Protocollo, il Sistema Regionale di Protezione Civile provvede ad attivare le Organizzazioni di Volontariato secondo le richieste operative formulate dai Comitati operativi per la viabilità –C.O.V..

I compiti dei Volontari di Protezione civile impiegati nelle situazioni emergenziali di cui all'art. 3, sono i seguenti:

- assistenza e intervento per rifornire di generi di conforto gli automobilisti in coda;
- segnalazione ai referenti individuati dai Comitati operativi per la viabilità – C.O.V. istituiti presso le Prefetture-UU.TT.GG. e dalle Società Autostradali, per loro tramite, agli organi competenti, delle situazioni di eventuale emergenza sanitaria (118);
- informazione generale agli automobilisti sulle tematiche di Protezione Civile e prevenzione dei rischi.

Il personale della Protezione Civile accede in autostrada previo autorizzazione della Sala Operativa della Concessionaria.

Prima dell'ingresso in autostrada, i volontari attendono presso il casello indicato quale punto di accesso l'arrivo di personale della Concessionaria per le istruzioni del caso.

Il personale della Protezione Civile che accede all'autostrada deve essere chiaramente riconoscibile, in quanto dotato dei prescritti DPI.

Gli interventi sono effettuati con veicoli leggeri, con esclusione pertanto di furgoni ovvero di veicoli per trasporto merci.

Al fine della realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, i Volontari di Protezione Civile sono formati per l'impiego nelle operazioni di soccorso, come sopra indicate e secondo le specifiche indicazioni degli Enti competenti.

I Volontari formati, secondo le peculiarità fornite dai Comitati operativi per la viabilità – C.O.V. istituiti presso le Prefetture-UU.TT.GG., dalle Società Autostradali e degli Enti competenti, sono gli unici ad essere impiegati nelle situazioni emergenziali sopraindicate.

La Regione Veneto, nelle attività di formazione dei Volontari di Protezione civile, può avvalersi del Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile di Longarone (BL) in collaborazione con le Società Concessionarie e la Polizia Stradale.

Articolo 13 – Risorse umane, strumentali e mezzi

Le Società Autostradali e la Regione Veneto provvedono a definire, secondo l'allegato documento facente parte integrante del presente protocollo operativo (Allegato A al presente Protocollo operativo):

- la mappatura dei presidi in ambito autostradale;
- l'elenco nominativo e i recapiti telefonici dei rispettivi referenti sul territorio;
- le modalità di dettaglio per lo svolgimento del servizio.

Articolo 14 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione del presente Protocollo, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Responsabili del trattamento dei dati sono i soggetti indicati in premessa o loro delegati.

Articolo 15 – Durata e risoluzione del Protocollo Operativo

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni che decorrono dalla data della stipulazione, rinnovabili, salvo formale comunicazione contraria degli Enti sottoscrittori.

Le parti si impegnano annualmente alla eventuale revisione del Protocollo al fine di migliorarne d'intesa tutti gli aspetti organizzativi, di gestione e finanziari anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla stipulazione.

In riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del protocollo si fa esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.

Articolo 16 – Controversie

Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti, derivante dall'applicazione del presente documento, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

Il Presente Protocollo è stato letto, approvato articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto _____

Per il C.O.V. istituito presso la Prefettura di Belluno – U.T.G.

Per il C.O.V. istituito presso la Prefettura di Padova – U.T.G.

Per il C.O.V. istituito presso la Prefettura di Rovigo – U.T.G.

Per il C.O.V. istituito presso la Prefettura di Treviso – U.T.G.

Per il C.O.V. istituito presso la Prefettura di Venezia – U.T.G.

Per il C.O.V. istituito presso la Prefettura di Verona – U.T.G.

Per il C.O.V. istituito presso la Prefettura di Vicenza – U.T.G.

Per il Compartimento Polizia Stradale del Veneto _____

Per Autostrade per l'Italia S.p.A. _____

Per Concessioni Autostradali Venete _____

Per Autostrada BS-VR-VI-PD S.p.A. _____

Per Autovie Venete S.p.A. _____

Per Autostrada del Brennero _____